

- risparmio energetico e ritenzione del calore;
- corretto smaltimento dei rifiuti.

Le strutture e il loro utilizzo devono garantire : sicurezza nell'impiego, salubrità e benessere ambientale, fruibilità di spazi, impianti e arredi idonei per bambini e adulti. Inoltre, i servizi devono essere dotati di infissi antisfondamento e/o sistemi di allarme per evitare intrusioni e furti.

Per ogni tipologia (vedi par. n. 3 del presente regolamento) si descriveranno anche i requisiti strutturali e organizzativi specifici.

1.2 Funzionamento del servizio e requisiti di accesso del personale (L.R. 15/2013 - art. 14, c. 2, lett. b; art. 20)

a) Il funzionamento dei servizi educativi per la primissima infanzia è garantito dal personale educatore, collaboratore e di cucina, ove presente; tutto il personale costituisce il gruppo di lavoro di ogni servizio, opera in modo collegiale pur nella diversità di funzioni:

- il personale educatore è responsabile della cura e dell'educazione di ogni bambino, elabora e attua il progetto educativo, cura la documentazione delle attività, si relaziona e coinvolge i genitori nella vita del servizio e cura la continuità orizzontale con altri servizi educativi, sociali, sanitari e culturali locali che si interessano di infanzia e verticale con la scuola dell'infanzia;

- il personale collaboratore, addetto ai servizi generali, è responsabile della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con il personale educatore al buon funzionamento del servizio, alle routine, alla manutenzione e organizzazione dei materiali didattici e di gioco e con il personale addetto alla cucina per la preparazione e distribuzione dei pasti;

- il personale di cucina, ove presente, è responsabile della qualità e conservazione dei prodotti, della correttezza dei procedimenti per la preparazione degli alimenti per i bambini e adulti, dell'igiene della dispensa e del locale cucina e del rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'ASP. L'alimentazione deve essere diversificata, gradevole e preparata con cura; inoltre dovrà rispettare le differenze religiose, culturali e i bisogni particolari dei bambini;

- il/la coordinatore/coordinatrice pedagogico/a, figura richiesta per i servizi che intendono accreditarsi (L.R. 15/2013 artt.15, c. 1, lett. c; 21), svolge compiti di indirizzo, sostegno tecnico per la programmazione, verifica del lavoro educativo, della qualificazione dell'offerta e della relativa documentazione. E' responsabile della formazione in servizio del personale e della supervisione pedagogica. Per favorire la creazione di un sistema educativo territoriale dei servizi per l'infanzia di qualità si prevedono coordinatori/coordinatrici pedagogici/pedagogiche di

sistema almeno a livello di ambito o che si interessano di più servizi educativi zero-sei, in vista anche di un contenimento dei costi.

b) Per ricoprire il ruolo di educatore/educatrice si deve possedere uno dei titoli seguenti:

- Diploma di maturità magistrale;
- Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- Diploma di dirigente di comunità;
- Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- Diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;
- Diploma di operatore dei servizi sociali e assistente per l'infanzia;
- Titoli equipollenti riconosciuti dal MIUR (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso);
- Diploma di laurea in pedagogia;
- Diploma di laurea in scienze dell'educazione;
- Diploma di laurea in scienze della formazione primaria;
- Lauree specialistiche equipollenti ai sensi del Decreto Interministeriale 5 maggio 2004;
- Diploma di laurea triennale di cui alla classe 18 del DM 4 agosto 2000 pubblicato sulla G.U. n. 170 del 19 ottobre 2000;
- Titoli equipollenti (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso), equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

Dal 1 gennaio 2018 tutti i nuovi educatori assunti nei servizi per l'infanzia dovranno essere in possesso del diploma di laurea in ambito educativo-pedagogico.

Per i soli educatori/educatrici che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano avuto un rapporto contrattuale e in mansioni attinenti i servizi educativi per la prima infanzia, sarà possibile derogare ai titoli sopra indicati attraverso la frequenza documentata di corsi di formazione e di aggiornamento relativi a tematiche educative, con modalità possibilmente laboratoriali, di almeno 200 ore da espletarsi nel termine massimo di 18 mesi; 50 delle 200 ore possono essere svolte nello stesso servizio per attività di osservazione, di ricerca e di studio individuale con relazione sintetica finale che descriva le attività fatte. Tale documentazione, circa le 200 ore, sarà presentata all'ufficio competente regionale che rilascerà un attestato dell'avvenuta integrazione formativa e la possibilità di svolgere il ruolo di educatore/educatrice.

c) Per ricoprire il posto di collaboratore/collaboratrice si deve essere provvisti del diploma di scuola dell'obbligo; per ricoprire il posto di cuoco/cuoca, laddove vi è la preparazione del pasto all'interno del servizio o del polo d'infanzia (L.R. 15/2013 art. 7, c. 3), si deve essere in possesso del diploma di qualifica professionale rilasciato dall'istituto alberghiero o di un attestato di qualifica rilasciato da enti accreditati per corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione. E' possibile derogare ai titoli sopra elencati solo nel caso in cui il/la cuoco/a abbia un rapporto contrattuale documentato almeno da un anno.

La regione si impegna a informare i soggetti gestori delle opportunità formative a livello provinciale.

d) Per ricoprire il ruolo di coordinatore pedagogico occorre essere stato/a educatore/educatrice nei servizi educativi e/o nelle scuole dell'infanzia preferibilmente con un'esperienza certificata di almeno tre anni ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- Diploma di laurea in Pedagogia;
- Diploma di laurea in Scienze dell'Educazione;
- Diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

1.3 Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, copertura assicurativa (L.R. 15/2013 - art.14, c. 2, lett. c) e f) e sostituzione del personale

a) A ognuno dei dipendenti dovrà essere assicurato il rispetto rigoroso delle norme contrattuali previste dai contratti nazionali di lavoro sottoscritte dalle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore, nonché il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali previste per legge.

b) I gestori, pubblici e privati, dei servizi per l'infanzia dovranno provvedere alla copertura assicurativa del personale e dei bambini.

c) La sostituzione di personale per qualunque motivo va attuata con personale della stessa qualifica e profilo professionale nel rispetto dei titoli di accesso e degli accordi aziendali.

d) il coordinatore pedagogico, l'educatore e l'operatore ausiliario per esercitare le proprie funzioni presso i servizi educativi della prima infanzia non devono aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al Libro II, titoli IX, XI, XII del Codice Penale, per la quale non sia intervenuta riabilitazione.